

Rovigo, lì 24/06/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

FATTURAZIONE OPERAZIONI ESTERE

NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2022

Il nuovo adempimento era previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, ma col DL 146/2001 approvato a dicembre 2021, **questo adempimento slitta al 1° luglio 2022.**

Per le operazioni con l'estero effettuate da quella data sarà obbligatorio emettere l'autofattura in formato elettronico. Contestualmente verrà **abolito l'esterometro.**

GLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI UE ED EXTRA-UE

Preliminarmente occorre evidenziare che a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, bisognerà procedere ai seguenti adempimenti:

- nel caso di **OPERAZIONE DI VENDITA** nei confronti di **soggetto UE/estero** (non stabilito o identificato nel territorio italiano), **dal 1 luglio 2022** vige l'obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale **codice destinatario: XXXXXX**), entro gli **ordinari termini di fatturazione**, cioè:
 1. **entro i 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione**, con "**codice tipo documento**" TD01 ove si tratti di **fattura immediata** (oppure TD26 se trattasi di **cessione di un bene strumentale** ex art.36 DPR 633/72);
 2. **entro il giorno 15 del mese successivo** ove si tratti di **fattura differita**, nel qual caso avente "**codice tipo documento**" T24, in quanto risulterà essere stato in precedenza emesso un DDT od altro documento equipollente (art.21 c.4 lett. A) DPR 633/72);
- nel caso di **OPERAZIONE DI ACQUISTO** da un fornitore **soggetto UE/estero** (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di operazione che comporterà l'emissione - **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero - di un'**autofattura elettronica** avente "**codice tipo documento**":
 1. **TD17 integrazione/autofattura per l'acquisto di servizio UE/estero** (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);
 2. **TD18 integrazione per l'acquisto di beni intracomunitario** (art.46 c. 1 DL 331/93);
 3. **TD19 integrazione/autofattura per l'acquisto di beni già presenti in Italia** (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c.2 DPR 633/72);

In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:

- "**Cedente/prestatore**" con i dati del fornitore;
- "**Cessionario/committente**" con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
- "**Numero documento**" rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- "**Data documento**" rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;

- “**Descrizione**” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
- “**imponibile**” corrisponde all'importo indicato nella fattura UE/estero, a cui andrà applicata l'aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
 1. **N3.4** nel caso di non imponibilità;
 2. **N3.5** se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
 3. **N3.6** se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
 4. **N4** nel caso di esenzione.

Sono escluse dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SDL, anche quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72.

Può essere di ulteriore supporto la “**Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**” messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per descrivere la modalità di compilazione delle diverse tipologie fatture elettroniche, a seconda del “codice tipo documento”.

SANZIONI

Per completezza espositiva, si evidenzia che la sanzione per l'**omessa fatturazione integrazione/autofatturazione**, in base all'art.11 co.2-quater del D.Lgs. 18.11.1997 n. 471, prevede che «*Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di euro 400 mensili...*» riducibile a euro 200 se la trasmissione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Attenzione!! Vista la **complessità degli obblighi** previsti nel caso di operazione di acquisto da un fornitore soggetto ue/estero, si consiglia, per quanto possibile, di **evitare eventuali acquisti on line su siti esteri, di valore irrisorio e intestati all'attività.**

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Broccanello